



# ***COMUNE DI CELLAMARE***

## ***(Città Metropolitana di Bari)***

**COPIA**

**Registro Generale n. 14**

**ORDINANZA N. 10 DEL 11-03-2021**

**Ufficio: POLIZIA LOCALE**

**Oggetto: Emergenza COVID-19 Fase 3. Misure urgenti del contenimento del contagio sull'intero territorio Regionale. Regolamentazione apertura e chiusura di Esercizi di Vicinato ed aree pubbliche.**

L'anno duemilaventuno addì undici del mese di marzo

### **IL SINDACO**

**VISTE** le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio, del 29 luglio, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali, rispettivamente, è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» eD in particolare art 1 co.2 lett u) e z);

**VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**VISTO** il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

**VISTO** il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta covid nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

**VISTO** il D.P.C.M. 3 dicembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

**VISTO** il Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”;

**VISTO** il D.P.C.M. 2 marzo 2021, recante “Misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”;

**VISTO** l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 secondo cui *"il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale "*;

**VISTO** l’articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 secondo cui *"in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale"* ;

**VISTO** l’art 50 TUEL che attribuisce al Sindaco potere di ordinanza come Autorità Sanitaria locale in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, nonché un potere di organizzazione e coordinamento dei tempi della città (esercizi commerciali, esercizi pubblici) che ordinariamente segue gli indirizzi del Consiglio Comunale, nell’ambito dei criteri fissati dalla Regione;

**VISTO** altresì l’articolo 54 comma 4 del succitato decreto legislativo che consente al Sindaco di adottare provvedimenti contingibili e urgenti per la tutela della pubblica incolumità e per la sicurezza urbana;

**CONSIDERATO** che, ai sensi del comma 4 dell’art.54 del TUEL, è stata inviata con nota n. 2/ris. /2021 del 10 marzo 2021 la preventiva comunicazione al Prefetto, per la predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione anche nelle forme collaborative tra le diverse forze di Polizia;

**VISTO** altresì l’art 25 co.3 della Legge 8 marzo 2000, n.53 che attribuisce al Sindaco, in caso di emergenze, il potere di ordinanza in materia di modifica dei tempi delle Città, tra cui gli orari degli esercizi commerciali;

**CONSIDERATO** inoltre che il Comitato Metropolitano per l’Ordine Pubblico e Sicurezza, si è riunito in data 10 marzo 2021, ed in tale sede:

- Il Direttore Generale della ASL Bari e il Direttore del Dipartimento di Prevenzione hanno illustrato i dati relativi all’andamento epidemiologico sul territorio metropolitano che registra un incremento esponenziale di nuovi casi ed un’incidenza cumulativa settimanale dei contagi, già a decorrere dal 22 febbraio, superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, con un indice settimanale tutt’ora in crescita (indice 287,4 nella settimana fino al 7 marzo, con 3.536 nuovi casi settimanali ed inoltre nella sola giornata del 9 marzo si sono registrati 797 nuovi casi nella provincia di Bari);
- i Sindaci presenti, pur essendo classificata la Regione Puglia tra le zone gialle di rischio in virtù dell’ordinanza del Ministero della salute del 09.02.2021, considerato il recente evolversi della situazione epidemiologica, descritta dai competenti organi tecnici e il carattere diffusivo delle nuove varianti del virus, hanno rappresentato l’opportunità di adottare misure ulteriormente restrittive di contenimento della circolazione delle persone;
- I rappresentanti della ASL Bari hanno approvato la introduzione di norme restrittive finalizzate al contenimento del contagio, nella delicata fase di avvio della vaccinazione della popolazione;
- Il Prefetto ha convenuto su tale opportunità ed ha apprezzato l’adozione di misure limitative concordi ed omogenee sull’intero territorio metropolitano;
- Il Questore di Bari, nonché il comandante provinciale dei Carabinieri ed il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, hanno ritenuto utile – ai fini della implementazione di idonee attività di controllo – un provvedimento dal contenuto omogeneo sull’intero territorio metropolitano;

**VISTO** il verbale del COC, riunito nella seduta dell'11 marzo e considerato opportuno intervenire limitando alla radice la ragione dell'eccesso di affollamento:

- limitando gli orari di apertura dei negozi, omogeneamente sull'intero territorio cittadino, così da evitare anche impatti distorsivi sulla concorrenza tra gli operatori economici e fenomeni di travaso dei consumatori da una zona ad un'altra della città;
- limitando, in costanza del divieto di consumazione di alimenti e bevande su suolo pubblico, la possibilità di asporto di alimenti e bevande anche da parte di esercizi commerciali con codice ATECO non compreso nel divieto di cui all'art 27 co.1 DPCM 2 marzo 2021.

**RICHIAMATA** l'Ordinanza del presidente della Regione Puglia n. 74 del 10.03.2021;

**DATO ATTO** che:

- il necessario contemperamento dei diritti costituzionalmente garantiti alla salute e all'iniziativa economica privata, nella attuale situazione epidemiologica, vede prevalere il primo sul secondo;
- è interesse pubblico primario – in ragione del numero complessivo dei contagi, da apprezzare tenendo conto della specifica capacità di risposta del sistema sanitario regionale – contenere il rischio del diffondersi del virus;
- il presente provvedimento ha una efficacia temporale limitata ed è suscettibile di riduzione in base alla valutazione dell'impatto delle misure assunte a livello nazionale e/o regionale, sull'evolversi della situazione epidemiologica;

### **ORDINA**

**con decorrenza dal 12 marzo 2021 al 6 aprile 2021 compreso, fatto salvo eventuali provvedimenti più restrittivi adottati da Organi di rango superiore:**

- 1. È FATTO DIVIETO DI ASPORTO DI ALIMENTI E BEVANDE DALLE ORE 18,00** per tutte le attività di ristorazione comprese nel Codice ATECO **56** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, food-truck, ecc.) e per tutte le attività di commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati comprese nel Codice ATECO **47.25**;
- 2. LA CHIUSURA AL PUBBLICO ED AGLI AVVENTORI A PARTIRE DALLE ORE 18.00 E SINO ALLE ORE 07.00 DEL GIORNO SUCCESSIVO** delle aree a verde presenti sul territorio comunale, più precisamente il **Giardino Comunale di Via Trifone Ronchi, il Giardino Comunale di Via Gorizia ed il Giardino Comunale di Via Verdi**, fatta salva la possibilità di consegna a domicilio per le attività presenti negli stessi luoghi;

### **AVVERTE CHE**

- Ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.L. 16 maggio 2020, n.33, come convertito in legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del decreto-legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, compreso il presente Provvedimento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 4, comma 1, del D.L. 25 marzo, n.19 convertito in legge n.35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.
- A carico dei trasgressori esercenti l'attività commerciale, l'Autorità competente potrà applicare la sanzione amministrativa della sospensione dell'attività da 3 a 15 giorni consecutivi, secondo i criteri di proporzionalità di cui all'art.11 della Legge n. 689/81

### **DA' ATTO**

- che il provvedimento potrà essere modificato nel corso della vigenza, d'intesa con il Dipartimento di Prevenzione ASL Bari, sulla base di monitoraggi intermedi sull'andamento epidemiologico;
- che la presente ordinanza integra e sostituisce per le parti in contrasto i provvedimenti sindacali precedentemente adottati;

- che la presente ordinanza resterà pubblicata per 10 giorni all'Albo Pretorio on line del Comune di Cellamare con efficacia notiziale, ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/90;
- che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di notifica, al Tribunale Amministrativo Regione Puglia Sez. di Bari, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 2 e seguenti della Legge 06 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notificazione, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- Si comunica, ai sensi dell'articolo 3 comma 4° e articolo 5 3° comma, della Legge 07 agosto 1990, n. 241, che il responsabile del presente procedimento amministrativo è il Ten. Pietro PACIFICO, quale funzionario responsabile del III Settore Polizia Locale.

#### **TRASMETTERE**

Il presente atto per gli adempimenti di competenza:

al Sig. Prefetto di Bari, al Sig. Questore di Bari; al Comando Stazione Carabinieri di Cellamare, alla competente Tenenza della Guardia di Finanza, al Corpo della Polizia Locale di Cellamare, alla Polizia Metropolitana di Bari, alla Asl BA - Dipartimento di Prevenzione, alla Asl BA – Direzione Generale, alle Associazioni di categoria.

Sono tenuti a vigilare sull'osservanza e rispetto della presente Ordinanza tutte le Forze di Polizia, il Corpo di Polizia Locale di Cellamare, la Polizia Metropolitana di Bari nonché gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria.

**IL SINDACO**

**Gianluca VURCHIO**

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del decreto Legislativo 39/93*